



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”
C.M. RMIC8FA00B - C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel./Fax 06/20764796
RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT - RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

- Al Personale Docente
- Al Personale ATA
- Al DSGA
- All'Albo pretorio on line

Oggetto: Fruizione permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno scolastico 2019/2020.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e contrattuali (art. 32 C.C.N.L. sezione scuola del 19/04/2018), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

Conferma dell'istanza presentata negli anni scolastici precedenti

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.
L'autocertificazione può essere presentata secondo il modello **All. 1**

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta deve essere presentata tramite la modulistica presente sul portale NUVOLA. Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che
 - o l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè 'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
 - o nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
 - o la convivenza o meno con l'assistito;
- Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito.

Si porta, inoltre, a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della Legge 102/2009, questa Dirigenza può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente alla commissione di competenza gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92.

Cronoprogramma dei permessi

Il C.C.N.L. sezione scuola del 19/04/2018 all'art. 32 comma 2 stabilisce che *“Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1 (3 giorni di cui all'art. 33 comma 3), predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese”*

Pertanto, sulla base della normativa vigente, coloro che fruiscono dei suddetti permessi sono tenuti a produrre una programmazione mensile dei tre giorni (ai sensi della Circ.n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010 e della Circolare dell'INPS applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1.03.2011), da presentare (**All. 2**) entro il giorno 3 di ogni mese presso gli uffici di segreteria, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico da presentare di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

I permessi in questione «devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti»

Chiarimenti

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

In maniera oramai incontrastata, la Cassazione, con numerose sentenze, ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33 L. 104/1992, giustifichi il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Si ricorda che, qualora dovessero sorgere delle perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti, non esclusa una relazione riservata al locale Comando dei Carabinieri.

Si ribadisce, infine, che i permessi dovranno essere richiesti solo ed esclusivamente per ottemperare alle esigenze indicate dalla normativa di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Uncinotti

firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993